

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 7 GIUGNO 2007

N. 83 suppl.



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e Regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2007, N. 14

“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia“

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2007, N. 15

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Lama Balice”

Pag. 11

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2007, N. 16

“Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007“

Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2007, n. 14

“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da:

- a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenu-

to ricostruendo la forma teorica del tronco intero;

- b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.

2. Può prescindere dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:

- a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);
- b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;
- c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all'interno dell'unità colturale, individuata nella relativa particella catastale.

**TITOLO II
RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA**

**Art. 3
(Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali)**

1. È istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che ha sede presso l'Assessorato regionale all'ecologia ed è composta da:

- a) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'ecologia, con funzioni di Presidente;
- b) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'assetto del territorio o suo delegato;
- c) un dirigente o funzionario nominato

dall'Assessore regionale alle risorse agroalimentari o suo delegato;

- d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia;
- e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato;
- f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste regionali riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni, con specifica competenza nella tutela del paesaggio;
- g) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, con specifica competenza nel settore olivicolo e/o forestale;
- h) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 e successive modificazioni;
- i) un rappresentante del Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali dell'Università degli studi di Bari;
- j) un rappresentante del Dipartimento di scienze agroambientali, chimica e difesa vegetale dell'Università di Foggia.

2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario designato dall'Assessore regionale all'ecologia.

3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta dell'Assessore all'ecologia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione è validamente costituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i seguenti compiti:

- a) formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali;

b) validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate per incarico della Giunta regionale;

c) formulare pareri in merito all'inclusione degli alberi monumentali segnalati nell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5 o nell'albo regionale di cui all'articolo 18;

d) suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale in oggetto, comprese le misure di politica agricola e forestale idonee a tal fine e la promozione di attività di ricerca;

e) esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento e/o spostamento degli alberi monumentali inseriti nell'albo regionale di cui all'articolo 18 e nell'elenco di cui all'articolo 5.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell'Assessore all'ecologia o dell'Assessore all'assetto del territorio o dell'Assessore alle risorse agroalimentari o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio regionale. Essa svolge la sua attività fino all'insediamento dei nuovi componenti.

7. Ai membri della Commissione esterni al personale della Regione Puglia spettano il gettone di presenza e le altre eventuali indennità previste dalle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 4

(Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo

di predisporre il rilevamento sistematico e la relativa identificazione.

2. La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati e informazioni dettagliate relative a:

- a) univoca localizzazione;
- b) proprietà;
- c) dimensione e numero delle piante;
- d) caratteristiche monumentali, paesaggistico – ambientali, storico-culturali, tipologie colturali.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara avviato il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali, che può effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni. Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare l'esistenza di ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione.

Art. 5

(Elenco degli ulivi e uliveti monumentali)

1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'ecologia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, predispone e aggiorna annualmente l'elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco contiene anche le indicazioni catastali utili per l'individuazione delle singole proprietà. I proprietari dei suoli possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento di cui al presente comma.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva

l'elenco degli ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 6

(Tutela degli ulivi monumentali)

1. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco, gli uliveti monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione.

2. Ad ogni ulivo monumentale è attribuito un codice di identificazione univoco, anche nel caso in cui quest'ultimo ricada in uliveto monumentale.

3. Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4 dell'articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P).

4. Per la tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle aree sulle quali essi insistono, la Regione Puglia e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, stipulate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Tali convenzioni sono stipulate prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori agricoli professionali.

TITOLO III

AZIONI DI PROMOZIONE

Art. 7

(Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia")

1. E' istituita la menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia", che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine

ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali inseriti nell'elenco di cui all' articolo 5.

2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi di denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta (IGP), da marchi collettivi.

3. Alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale provvede la Regione Puglia, a proprie spese, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e utilizzando i finanziamenti europei previsti dal programma di sviluppo rurale, anche su istanza dei proprietari o di associazioni di proprietari e degli aventi diritto, mediante avvio di appositi accordi commerciali, promozione di consorzi di produttori, partecipazione a fiere e manifestazioni, promozione mediante canali pubblicitari.

Art. 8

(Promozione del paesaggio ulivettato)

1. La Regione Puglia promuove l'immagine del paesaggio ulivettato della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini turistici.

2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, l'Assessorato al turismo e industria alberghiera, di concerto con l'Assessorato all'ecologia, sentita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali di cui all'articolo 3, promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito dell'applicazione della politica agricola comunitaria e in particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e successive modifiche e integrazioni, la Regione Puglia promuove azioni nei confronti del Ministero delle poli-

tiche agricole e forestali e della stessa Unione europea volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento in produzione degli ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o a rischio di abbandono.

4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a perseguire gli obiettivi sopra definiti.

Art. 9

(Premialità a favore degli uliveti monumentali)

1. Gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da ulivi monumentali hanno priorità nei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di progetti con finalità di mantenimento in coltura degli ulivi monumentali, miglioramento qualitativo del prodotto, recupero e manutenzione del paesaggio rurale.

TITOLO IV

DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA -SANZIONI

Art. 10

(Divieti)

1. E' vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5.

Art. 11

(Deroghe)

1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di cui all'articolo 5 possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all'articolo 10 esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante di cui al comma 1 per scopi vivaistici e/o ornamentali.

3. Le deroghe possono essere concesse, con le vigenti procedure relative all'applicazione della l. 144/1951 e delle norme applicative regionali, soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, che deve valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire l'espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l'esistenza di un apposito progetto di reimpianto.

4. E' fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, nel caso siano interessati siti di "Rete Natura 2000" (proposti siti di importanza comunitaria - pSIC, zone di protezione speciale -ZPS, zone speciali di conservazione -ZSC) e il nulla-osta dell'Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette - e legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia).

5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità improrogabile di due anni.

Art. 12

(Reimpianto di ulivi plurisecolari)

1. L'operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all'articolo 11 è a totale carico del realizzatore dell'opera.

2. L'operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni vicini.

3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti di gestione delle aree naturali protette possono individuare aree di loro proprietà

o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e attivare convenzioni per la loro manutenzione, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le aree destinate al reimpianto non possono essere scelte tra quelle coperte da vegetazione arborea o arbustiva spontanea o che facciano parte di habitat naturali di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE).

4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano la presenza di aree destinate al reimpianto di ulivi monumentali e le loro caratteristiche all'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, che redige un elenco delle aree disponibili per il reimpianto degli ulivi monumentali, consultabile presso gli uffici provinciali per l'agricoltura (UPA).

5. Gli alberi da reimpiantare possono essere spostati soltanto se accompagnati da apposita autorizzazione rilasciata dall'UPA competente, indicante l'area di espianto e quella del successivo reimpianto. Il mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 17.

6. Gli enti che individuano aree per il reimpianto di ulivi monumentali e che riservano quote dei bilanci comunali alla tutela e valorizzazione degli stessi, o che prevedono agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da uliveti monumentali, hanno priorità nell'accesso a finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti con finalità di tutela del patrimonio naturale e del paesaggio.

Art. 13

(Opere di miglioramento fondiario)

1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 sono unicamente quelle di rinfittimento dell'uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.

2. Il rinfittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di varietà locale e/o di varietà previste dai relativi disciplinari di produzione delle DOP.

3. Negli uliveti monumentali può altresì essere consentita, se richiede limitati spostamenti di ulivi monumentali all'interno della stessa particella catastale, la realizzazione di piccole opere a servizio dell'attività agricola.

4. Le opere di cui al comma 3 sono sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo 3.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità previste per i piani di miglioramento aziendale.

Art. 14

(Monitoraggio del paesaggio uliveto pugliese)

1. Alla fine di ogni anno, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per l'esercizio della delega ai capi dell'ispettorati provinciali dell'agricoltura concernente l'autorizzazione all'abbattimento di alberi d'ulivo) e delle domande di espianamento degli ulivi e delle deroghe e autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13, inviano alla Commissione di cui all'articolo 3 una dettagliata relazione sulle modifiche intervenute nel paesaggio uliveto del territorio di propria competenza.

Art. 15

(Regime transitorio)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione definitiva dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5, e comunque per non più di tre anni, è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianamento e il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche indicate nell'articolo 2.

Art. 16

(Funzioni di controllo e sorveglianza)

1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e comunali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato dagli uffici provinciali per l'agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 17

(Sanzioni)

1. Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi violazioni, chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250 mila. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell'unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.

TITOLO V

TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI ALBERI

Art. 18

(Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)

1. L'articolo 30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), è sostituito dal seguente:

“ Art. 30**(Tutela paesaggistica degli alberi)**

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale all'ecologia l'albo degli "Alberi monumentali", nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le loro caratteristiche di monumentalità, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Nell'albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che rivestano importanza storica e culturale.

2. Nell'ambito del patrimonio arboreo della regione particolare rilevanza assume la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine sono sottoposti alle norme di tutela di cui all'articolo 6, comma 1, tutti gli alberi di carrubo che presentano diametro uguale o superiore a centimetri 80 misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo.

3. Alla formazione e aggiornamento dell'albo provvede l'Assessorato regionale all'ecologia su segnalazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, degli uffici provinciali dell'agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali agricole e di singoli cittadini.

4. L'Assessorato regionale all'ecologia può provvedere all'individuazione degli alberi monumentali anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in collaborazione con altri enti. L'inserimento di esemplari nell'albo degli "Alberi monumentali" viene notificato ai proprietari dei medesimi.

5. Gli alberi monumentali iscritti all'albo regionale vengono individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in opera provvede la Regione Puglia, anche attraverso appositi accordi con le amministrazioni provinciali.

6. E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli alberi monumentali iscritti all'albo di cui al presente articolo.

7. Deroche all'espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.

8. Il taglio e l'espianto sono subordinati all'autorizzazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni.

9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell'unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale.

**TITOLO VI
NORMA FINANZIARIA**

Art. 19**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2007 "Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale" con una dotazione di euro 200 mila e la riduzione di pari importo del capitolo 581011 "Spese per la costituzione delle aree protette regionali (l.r. 19/1997)" dell'unità previsionale di base 14.1.1 del medesimo bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 giugno 2007

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2007, n.15

"Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'"

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione dell'area naturale protetta)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia) e dell'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 2004, n. 9 (Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice – Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19), è istituito il parco naturale regionale "Lama Balice".

2. I confini del parco naturale regionale "Lama Balice", ricadente nel territorio dei Comuni di Bari e Bitonto, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso la Provincia di Bari e presso i Comuni di Bari e Bitonto.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dei Comuni interessati con finanziamento proprio e regionale.

Art. 2

(Finalità)

1. Le finalità istitutive del parco naturale regionale "Lama Balice" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupestri;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti e con l'area aeroportuale;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili in particolare mediante l'uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
- i) contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti.

Art. 3

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Lama Balice" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;

- b) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 9, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente interessato. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente interessato;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade o parcheggi e ampliare le strade esistenti, se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 12 è fatto divieto di:
- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati, come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
 - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.
3. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 12, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettera a), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e successive modificazioni e integrazioni.
4. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 12, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 1, lettera j), solo per interventi di ampliamento e/o miglioramento della sicurezza di strade esistenti, classificate extraurbane secondarie, di rilevanza regionale e/o di collegamento ad aree strategiche di trasporto.
5. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione dell'area naturale protetta mediante l'uso di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area.

6. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).

7. In tutti i casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

8. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive.

9. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici.

Art. 4 **(Gestione)**

1. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del parco naturale regionale "Lama Balice" è affidata ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che, a tal fine, stipulano una convenzione.

2. La convenzione ha come scopo l'organizzazione della gestione amministrativa e tecnica del parco secondo quanto previsto dalla l.r. 19/1997 e dalla presente legge.

3. La convenzione viene deliberata dai Consigli comunali di Bari e Bitonto e dal Consiglio provinciale e sottoscritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Laddove non vengano rispettati i termini di cui al comma 3, il Presidente della Regione Puglia

nomina un commissario ad acta per l'approvazione e la stipula della convenzione.

5. Fino alla stipula della convenzione, la gestione del parco è affidata all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

Art. 5 **(Organi del parco)**

1. Sono organi del parco:

- a) l'Assemblea degli amministratori;
- b) il Direttore del parco;
- c) il Comitato tecnico.

2. Detti organi operano secondo le modalità e le competenze di cui ai seguenti articoli.

Art. 6 **(Assemblea degli amministratori)**

1. L'Assemblea degli amministratori, costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dal Presidente della Provincia o loro delegati, si riunisce ogni due mesi o con maggiore frequenza in caso di necessità. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e diventano esecutive con la sottoscrizione del Direttore del parco.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea degli amministratori impegnano gli enti interessati nei limiti stabiliti nella convenzione. L'Assemblea è convocata su richiesta di due dei tre componenti. Il rappresentante dell'ente capofila svolge le funzioni di presidente. La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Assessore regionale all'ecologia.

3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni, oltre a quelle attribuite alla Comunità del parco prevista dall'articolo 14 della l.r. 19/1997:

- a) individuare l'ente capofila della convenzione;
- b) nominare il Direttore del parco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 15 della l.r. 19/1997, stabilire il compenso e la durata del suo incarico e il gettone di presenza dei com-

- ponenti del Comitato tecnico;
- c) esercitare attività di indirizzo, controllo e verifica;
 - d) approvare le proposte dei programmi di intervento e di gestione del parco e i relativi costi, prima che venga dato corso alla loro realizzazione per il tramite dei Comuni competenti;
 - e) stabilire le quote di partecipazione in termini monetari ai sensi dell'articolo 10;
 - f) predisporre il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento dell'area naturale protetta di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 19/1997;
 - g) approvare il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto annuale su proposta del Direttore del parco;
 - h) determinare l'eventuale ricorso a personale comandato, ad assunzioni a tempo determinato, a fornitura di lavoro temporaneo e a consulenze esterne.

Art. 7
(Ente capofila)

1. L'ente capofila della convenzione viene individuato dall'Assemblea degli amministratori.
2. Il Presidente del parco è il legale rappresentante dell'ente capofila o suo delegato.
3. All'ente capofila sono attribuite le competenze in ordine all'assunzione degli atti esecutivi.
4. L'ente capofila predispone nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di uscita sui quali sono accertate le entrate e impegnate le spese. La gestione di detti capitoli è attribuita al Direttore del parco.
5. Per le funzioni, competenze organizzative e gestione, l'ente capofila si avvale di un apposito ufficio le cui risorse (personale interno ed esterno, mezzi, strutture interne o esterne) sono all'uopo individuate. All'ente capofila è riconosciuto un rimborso spese per l'impiego di risorse interne nella misura determinata dall'Assemblea degli amministratori all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 8
(Direttore del parco)

1. Il Direttore del parco è affiancato dal personale interno ed esterno ritenuto necessario all'espletamento dei compiti d'istituto.
2. Il Direttore del parco:
 - a) propone all'Assemblea degli amministratori il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto annuale della gestione del parco;
 - b) partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli amministratori con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;
 - c) convoca, dirige e coordina il Comitato tecnico;
 - d) gestisce tramite l'ente capofila le somme a disposizione per la realizzazione delle iniziative.

Art. 9
(Comitato tecnico)

1. È costituito il Comitato tecnico di gestione formato da funzionari tecnici degli enti aderenti alla convenzione o da esperti, allo scopo formalmente delegati dai relativi enti.
2. Il Comitato tecnico si riunisce presso la sede del parco con cadenza periodica e ogni qualvolta ritenuto necessario.
3. Il Comitato tecnico è convocato, diretto e coordinato dal Direttore del parco.
4. Al Comitato tecnico compete la gestione delle iniziative e degli orientamenti deliberati dall'Assemblea degli amministratori e in particolare:
 - a) formulare le proposte operative da sottoporre all'Assemblea degli amministratori o agli organi competenti dei singoli enti;
 - b) valutare migliori forme di gestione del parco;
 - c) proporre la programmazione delle opere da realizzare nel parco, eventualmente ripartite per lotti, ai fini del loro inserimento nel pro-

gramma delle opere pubbliche di ciascun Comune;

- d) promuovere forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati e del terzo settore per la cura e la salvaguardia del territorio del parco;
- e) promuovere forme di conoscenza e divulgazione delle iniziative collegate alla gestione del parco;
- f) coordinare le richieste di contributi per la realizzazione o la gestione del parco presso le competenti istituzioni;
- g) proporre la ripartizione delle spese relative alle iniziative del parco fra gli enti convenzionati.

Art. 10

(Quote di partecipazione alla convenzione e ripartizione delle spese)

1. Gli enti partecipano alla convenzione con una quota paritaria.

2. L'ammontare delle spese è determinato annualmente dall'Assemblea degli amministratori su proposta del Comitato tecnico.

3. I mezzi con i quali si finanzia il parco sono:

- a) la quota spese ripartita ai sensi del comma 1;
- b) i contributi ministeriali, regionali e provinciali;
- c) altre entrate riconducibili all'attività del parco;
- d) contributi e donazioni di privati.

4. Per la copertura della spesa corrente le entrate sono erogate all'ente capofila, che le iscrive in un capitolo del proprio bilancio all'uopo istituito. Parimenti, nel bilancio dell'ente capoconvenzione devono essere istituiti appositi capitoli di spesa, sulla cui programmazione è competente l'Assemblea degli amministratori.

5. Le spese per le manutenzioni di aree comunali eventualmente affidate alla gestione unitaria del parco sono coperte da risorse rese interamente dis-

ponibili da parte del comune titolare di dette aree.

Art. 11

(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità del parco naturale regionale "Lama Balice", l'Assemblea degli amministratori si dota del:

- a) piano territoriale dell'area naturale protetta di cui all'articolo 20 della legge regionale 19/1997;
- b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
- c) regolamento dell'area naturale protetta di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

Art. 12

(Piano territoriale dell'area naturale protetta)

1. Il piano territoriale del parco naturale regionale "Lama Balice" è adottato dalla Provincia di Bari previa deliberazione dei Consigli comunali di Bari e Bitonto e approvato secondo i tempi e le modalità prescritte dall'articolo 20 della l.r. 19/1997. Esso deve avere i contenuti di cui all'articolo 12 della l. 394/1991 e inoltre, in particolare, deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire nel patrimonio pubblico, anche mediante espropriazione, per il conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, varia-

- zioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta e di collegamento tra quest'ultima e le aree urbane e industriali circostanti e l'area aeroportuale;
 - i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
 - j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema idrologico superficiale e sotterraneo;
 - k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Art. 13

(Piano pluriennale economico sociale)

1. Il piano pluriennale economico sociale del parco naturale regionale "Lama Balice" è predisposto dall'Assemblea degli amministratori con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile. Esso è approvato secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta valorizza, altresì, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti nel territorio, nonché le espressioni culturali tipiche del tessuto connettivo locale, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Art. 14

(Regolamento)

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del parco naturale regionale "Lama Balice" ed è adottato secondo le norme di cui alla l.r. 19/1997.

Art. 15

(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'inter-

no del parco naturale regionale "Lama Balice" è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione, da rilasciarsi a cura dell'ufficio all'uopo individuato nella convenzione di cui all'articolo 4.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione, è inviata all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.

5. Fino alla stipula della convenzione di cui all'articolo 4, il nulla osta è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, nell'esercizio dei propri poteri di gestione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della l. 394/1991.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b)

del comma 1 dell'articolo 3 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1.032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 3 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'organismo di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 14 sono introitate nel bilancio dell'ente capofila della convenzione, con l'obbligo di destinazione alla gestione del parco naturale regionale "Lama Balice".

Art. 17

(Sorveglianza del territorio)

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidato ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che lo esercitano attraverso l'utilizzo del proprio personale ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. Ai fini della sorveglianza, l'ente capofila, sentita l'Assemblea degli amministratori, può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

3. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Assemblea degli amministratori.

Art. 18

(Controllo)

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del parco naturale regionale "Lama Balice" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

2. L'attività di controllo può essere disciplinata da apposite direttive, emanate con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione. In ogni caso, l'Assemblea degli amministratori adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

3. L'Assemblea degli amministratori provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali il rendiconto delle spese, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 19
(Commissariamento)

1. In caso di gravi inadempienze gestionali, di omissioni o inerzie e fatti gravi, il Presidente della

Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce gli organi di gestione del parco naturale regionale "Lama Balice".

Art. 20
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dei Comuni di Bari e Bitonto e della Provincia di Bari, da ripartire in relazione alle quote di partecipazione di cui all'articolo 10.

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti degli enti locali.


3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 giugno 2007

VENDOLA



INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
- Articolo 4 - Gestione
- Articolo 5 - Organi del parco
- Articolo 6 - Assemblea degli amministratori
- Articolo 7 - Ente capofila
- Articolo 8 - Direttore del parco
- Articolo 9 - Comitato tecnico
- Articolo 10 - Quote di partecipazione alla convenzione e ripartizione delle spese
- Articolo 11 - Strumenti di attuazione
- Articolo 12 - Piano territoriale dell'area naturale protetta
- Articolo 13 - Piano pluriennale economico sociale
- Articolo 14 - Regolamento
- Articolo 15 - Nulla osta e pareri
- Articolo 16 - Sanzioni
- Articolo 17 - Sorveglianza del territorio
- Articolo 18 - Controllo
- Articolo 19 - Commissariamento
- Articolo 20 - Norma finanziaria
- Allegato A - Cartografia.

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2007, n.16

“Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari)

1. Al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari provenienti dall’esercizio finanziario 2006, quantificato in euro 182 milioni, sono stanziati sui capitoli di nuova istituzione 771092 “Spesa a carico del bilancio regionale per la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale 2006 (l.r. “Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”)” e 771093 “Spesa per la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale 2006 finanziata dal pay back farmaceutico, dal recupero crediti per mobilità sanitaria anni 2003 e precedenti e dalla vendita di immobili non strumentali delle aziende unità sanitarie locali (AUSL)”(l.r. “Prima variazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007”)” dell’unità previsionale di base (UPB) 12.1.3, le rispettive somme di euro 52.234.086,00 e di euro 129.765.914,00.

2. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1110046 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivante da risorse con vincolo di destinazione” - UPB 10.4.1.

3. Al reintegro dello stanziamento del capitolo 1110046 si deve provvedere, per euro 52.234.086,00, in sede di assestamento del bilancio

di previsione dell’esercizio finanziario 2007 mediante la destinazione della quota dell’avanzo di amministrazione riveniente dal rendiconto regionale 2006 e, per la restante parte, con le maggiori entrate provenienti dal pay back farmaceutico, dal recupero dei crediti per mobilità sanitaria e dalla vendita di immobili non strumentali delle AUSL.

Art.2

(Modifica al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10)

1. Il comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), concernente le tariffe relative alle prestazioni di laboratorio, è sostituito dal seguente:

“2. Fino all’emanazione dei nuovi livelli di assistenza nazionali (LEA), per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di approvazione del DIF di cui al comma 1, le tariffe relative alle suddette prestazioni sono quelle riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica indicata nell’allegato A) della deliberazione di Giunta regionale n. 3784 del 22 settembre 1998, alle quali si applica lo sconto del 20 per cento previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, numero 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)”.

Art. 3

(Incremento del capitolo 721060 dell’ UPB 12.2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007)

1. Il capitolo 721060 “Borse di studio aggiuntive per medici specializzandi alle Università di Bari e di Foggia, art. 35 d.lgs 17/08/1999, n. 368” dell’UPB 12.02.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è incrementato di euro 950 mila prelevati dal capitolo 741090

“Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del Servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all’art. 10 l.r. 38/1994 e art. 5 l.r. 10/1989” dell’UPB 12.01 del medesimo bilancio.

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 11/ 2007)

1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, approvato con legge regionale 16 aprile 2007, n. 11, sono apportate le modifiche di cui all’allegato “A” della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 giugno 2007

VENDOLA

ALLEGATO "A"

REGIONE PUGLIA			
ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE			
SETTORE RAGIONERIA			
1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			
Variazioni in termini di competenza e cassa			
U.P.B.	Capitolo	In diminuzione	in aumento
10.04.01	1110046	182.000.000,00	
6.01.02	512048	25.447.009,10	
6.01.02	512047		25.447.009,10
12.01.03	771092		52.234.086,00
12.01.03	771093		129.765.914,00
12.01	741090	950.000,00	
12.02.01	721060		950.000,00
TOTALI		208.397.009,10	208.397.009,10

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE - DECLARATORIA		
ENTRATA		
2.01.15	2035773	Entrate provenienti dal pay back farmaceutico da destinare al reintegro del capitolo di spesa 1110046 (Legge 1^ variazione bilancio previsione 2007)
2.01.15	2035774	Entrate provenienti dal recupero crediti per mobilità sanitaria anni 2003 e pre cedenti da destinare al reintegro del capitolo di spesa 1110046 (Legge 1^ variazione bilancio previsione 2007)
2.01.15	2035777	Entrate provenienti dalla vendita di immobili non strumentali delle AUSL da destinare al reintegro del capitolo di spesa 1110046 (Legge 1^ variazione bilancio previsione 2007)
USCITA		
12.01.03	771092	Spesa a carico del bilancio regionale per la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale 2006 (Legge 1^ variazione bilancio previsione 2007)
12.01.03	771093	Spesa per la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale 2006 finanziata dal pay back farmaceutico, dal recupero crediti per mobilità sanitaria anni 2003 e precedenti e dalla vendita di immobili non strumentali delle AUSL (Legge 1^ variazione bilancio previsione 2007)
MODIFICA DECLARATORIA CAPITOLI		
4.05.01	3405	Contenzioso fitto locali - Indennizzi per danni derivanti dall'uso e rilascio degli immobili - Aggiornamento canoni per variazioni Istat relativi ad anni pregressi
4.02.01	3280	Integrazione liquidazione di indennità di fine servizio, di buonuscita, di anzianità ed altre analoghe al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti (L.R. 13/12/83, n. 22)-Liquidazione T.F.R. al personale ex O.T.I. Operai irrigui (L.R. 7/1997, art. 23) inquadrati nei ruoli regionali
12.02.01	721070	Protocollo d'intesa Regione-Università di Bari e Foggia per la disciplina dell'integrazione tra attività didattica scientifica ed assistenziale (artt.1 e 2 del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517)
4.06.01	861010	Contributi per promozione dell'attività sportiva dilettantistica art. 11, lett. a) L.R. n. 33/2006
4.06.01	861020	Contributi per promozione di studi, ricerche e relative attività di divulgazione ai destinatari di cui al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n.33/2006
4.06.01	862010	Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. b), L.R. n. 33/2006.
4.06.01	872020	Fondo costituito C/o Istituto di Credito convenzionato per contributi in conto interesse per costruzione, completamento e miglioramento di impianti sportivi art.8 L.R. n. 33/2006
4.06.01	873010	Contributi in conto capitale per costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi art. 8 L.R. n. 33/2006.
4.06.01	874010	Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili art. 9 L.R. n. 33/2006.
TRASFERIMENTO UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
751060	dalla U.P.B. 12.01.01	alla U.P.B. 12.02.01



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
